



VIA MAZZINI. I – 91100 TRAPANI TEL (0923) 805111 - FAX (0923) 873745 Codice Fiscale - P. IVA 02363280815

Distretto Sanitario di Mazara del Vallo Via Novara- presso P.O. Piano Secondo 91026 Mazara del Vallo Direttore Sanitario: Dr. Vittoriano Di Simone

Oggetto: Elezioni Europee ed Amministrative 2024. Esercizio del diritto al voto da parte dei soggetti non autosufficienti.

> Al Personale incaricato del Servizio Elettorale Distretto Sanitario di Mazara del Vallo

A Sua Eccellenza il Prefetto E p.c. Provincia Regionale di Trapani

Al Sig.ri Sindaci dei Comuni di Mazara del Vallo, Salemi, Gibellina e Vita

Al Commissario Straordinario

Al Responsabile Area Risorse Umane

Al Responsabile UOC Medicina Legale

Al Referente PTA Salemi

In ossequio a nota di Sua Eccellenza il Prefetto della Provincia di Trapani n. 0034980 del 02.05.2024 di similare oggetto, in prot. ASP n.0059792 del 03.05.2014, al fine di garantire il rilascio delle certificazioni agli elettori affetti da infermità che rendano impossibile l'allontanamento dalla abitazione, ai sensi della Legge 15.01.1991 n. 15 e del D.L. 01.01.2006 n.1 o impossibilitati ad esprimere il voto senza accompagnatore, ai sensi dell'art. 55 del DPR n.361/1957 e dell'art. 41 del DPR n.570/1960, come modificati dalla Legge Regionale n. 17 del 05/02/2003 e dell'art. 29, comma 3, della L. 104/92, la scrivente Direzione Distrettuale di seguito prospetta l'organigramma e gli orari di apertura degli uffici relativi al Servizio Sanitario in parola, da svolgersi nei Comuni di Mazara del Vallo, Salemi, Gibellina e Vita.

Ai fini del rilascio delle certificazioni per il voto domiciliare, da rilasciarsi tra il quarantesimo ed il ventesimo giorno antecedente alla votazione, gli aventi diritto potranno rivolgersi ai Dirigenti Medici in servizio presso le sedi di Mazara del Vallo e Salemi negli orari di accoglienza del pubblico.

CONFORME ALL'ORIGINALE 0004673/2024 Ġ;

Di seguito il servizio per il rilascio delle certificazioni per il voto con accompagnatore.

Comune di Mazara del Vallo Via Novara piano 2° (pressi P.S. e Farmacia Ospedaliera)

Mercoledì 5-Giovedì 6-Venerdì 7 Giugno ore 9-12 Servizio Medicina Legale ed altri Dir. Medici in servizio ordinario.

Sabato 8 ore 9-12 e 16-19 : Dr. Pietro Giacalone e Coad. Amm.vo Dott. Paolo Giacalone

Domenica 9 Giugno ore 9-12 e 16-19: Dr. Pietro Giacalone e Coad. Amm.vo Dott. Paolo Giacalone

Comune di Salemi

PTA 2º piano Presidio Ospedaliero Salemi

Mercoledì 5-Giovedì 6-Venerdì 7- Giugno ore 9-12 Servizio Medicina Legale ed altri Dir. Medici in servizio ordinario.

> Sabato 8 dalle ore 9 alle ore 12 Dott.ssa Giuseppina Vanella e CPS dott.ssa Gucciardi Francesca dalle ore 16 alle ore19 Dott.ssa Ninfa Lampasona e CPS Dott Antonino Maniscalco

Domenica 9 Giugno dalle ore 9 alle ore 12 dott.ssa Ninfa Lampasona e CPS Dott Giuseppe Cataffo dalle ore 16 alle ore 19 Dottssa Giuseppina Vanella e CPS Dott Giuseppe Cataffo

<u>Comune di Gibellina</u> <u>PTA 2º piano Presidio Ospedaliero Salemi</u>

Mercoledì 5-Giovedì 6-Venerdì 7- Giugno ore 9-12 Servizio Medicina Legale ed altri Dir. Medici in servizio ordinario.

> Sabato 8 e domenica 9 Giugno ore 9-12 e 16-19 PTA di Salemi

COMUNE DI VITA

PTA 2º piano Presidio Ospedaliero Salemi

Mercoledì 5-Giovedì 6-Venerdì 7- Giugno ore 9-12 Servizio Medicina Legale ed altri Dir. Medici in servizio ordinario.

> Sabato 8 e domenica 9 Giugno ore 9-12 e 16-19 PTA di Salemi.

In allegato nota Prefettizia del 02.05.2024.

Art. 1 Legge 15 Gennaio n. 15.

Art. 1 D.L. 03 Gennaio 2006 n. 1.

Modulistica per rilascio certificazioni voto domiciliare e voto con accompagnatore.

Il Direttore Sanitario del Distretto

Dr. Vittoriano di Simone



Prefettura di Trapani Ufficio territoriale del Governo Area II Servizio Elettorale

Fasc. n. 1525/2024

Trapani, data protocollo

Al Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di TRAPANI

Oggetto: Elezioni amministrative 2024 -Turno ordinario - Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti, dei portatori di handicap e dei ricoverati in strutture assimilate ai luoghi di cura - Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

Con riferimento all'oggetto, si invita la S.V. a dare opportune disposizioni allo scopo di favorire la votazione degli elettori non deambulanti, come previsto dalla Legge 15 gennaio 1991, n.15.

Inoltre, si fa presente che, in occasione delle prossime consultazioni elettorali, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 1 del d.l. 3 gennaio 2006 n. l, convenuto con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009 n. 46, in materia di ammissione al voto domiciliare di "elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione".

Al riguardo, secondo quanto disposto dall'art.29 secondo comma, della Legge 5 febbraio 1992 n.104, è opportuno sensibilizzare la S.V. affinché, nei tre giorni precedenti la votazione e, possibilmente, anche durante i giorni della votazione, garantisca la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica richiesta all'arti della Legge 15 gennaio 1991, n.15.

In proposito, sono da ritenere applicabili, anche nel caso di rilascio della sola certificazione per l'ammissione al voto domiciliare, le disposizioni preclusive di cui all'art. 41, comma 7, del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati "non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati".

Si ritiene, pertanto, necessario che vengano sensibilizzati i dirigenti medici preposti nell'assicurare un adeguato servizio finalizzato al rilascio dei certificati medici che, in particolare, per non determinare incertezze, dovranno riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art.1 del decreto legge n. 1/2006.

Nel confidare nella consueta fattiva collaborazione della S.V., si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

IL VICE DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROVINCIALE ELETTORALE

(Zanta Platamone)

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e smi

Firmato Digitalmente da/Signed by:
LUCIANO ZANTA PLATAMONE

| In Data/On Date: | glovedì 2 magglo 2024 17:42:22

GS

CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

o N.0004673/2024 del 17/05/2024 LUCIANO ZANTA PLATAMONE, Azienda Sanitax

Protocollo Firmatario: L

www.prefettura.it/trapani - protocollo.preftp@pec.interno.it - 0923.598111

1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti, gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2, previa esibizione, unitamente al certificato elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale ((anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.))

((

2. Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o in più collegiuninominali per l'elezione, della Camera dei deputati o in più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli coscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, se natoriale o della Camera dei deputati o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è isoritto

Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non deambulante può votare in del per le lettorale del comune.

Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il edell'ufficio.

certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell'ufficio elettorale.

Art. 1

((Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione))

((

1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.

))

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

"

- 3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
- a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
- b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
- 3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.

))

- 4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3 ((, lettera b),)) attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.
- 5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:
- a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che

DECRETO-LEGGE 3 gennalo 2006, n. 1 - Normattiva

precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

- b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;
- c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.
- 6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio.
- 7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.
- 8. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.
- 9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o più plichi distinti, nel caso di più consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi è presa nota nel verbale.

"

9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su proposta dell'Ufficiale elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori.

"



Servizio Sanitario Nazionale Regione Siciliana

VIA MAZZINI, 1 – 91100 TRAPANI TEL.(0923) 805111 - FAX (0923) 873745 Codice Fiscale - P.IVA 02363280815

Distretto Sanitario di Mazara del Vallo -

Prot. n°.

Mazara Del Vallo

COMUNE DI MAZARA DEL VALLO

SERVIZIO ELETTORALE

Certificato medico per elettore impedito o impossibilitato di esprimere il voto senza accompagnatore IL SOTTOSCRITTO Dr. Certifica che l'elettore Sig._____nato a ______(____) il ______e residente in ______ () Via ______ n°. ____ identificato attraverso _____ n°. ______ rilasciata dal _____ ____ (____) in data _____, in possesso del *certificato elettorale n°.______della Sezione _____* è affetto da per tale infermità è impossibilitato di esprimere il voto senza accompagnatore. Accompagnatore volontariamente scelto dall'elettore. Sig. nat a ______ e residente in ____ Via________n°.____identificata con ________n°._______rilasciata dal Comune di ______ in data _____ Certificato Elettorale nº. Sezione Il Dirigente Medico

1)Funzione Medico dell'AUSL nº. 9 di Trapani

2)Cleco, amputato delle mani, affetto da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità (art..41 T.U.

16.05.1960 n.570)

Chi rilascia certificati non conformi al vero è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa fino a €. 5,16 8 art. 95 T.U.